

contratto collettivo 14 giugno 1941 - Diverso la sentenza della Corte d'Appello & Istituto ha proposto ricorso in Cassazione, la cui discussione è in atto fissata per l'udienza del 23 giugno c.a.

Recentemente, i dispendenti in causa, per il tramite del loro difensore prof. avv. Rosario Nicolò, hanno fatto pervenire una proposta di transazione della controversia nei seguenti termini:

- pagamento del 75%, senza interessi, della differenza, per il periodo dal 1° maggio 1948 al 31 dicembre 1954, tra il compenso per lavoro straordinario computato secondo il criterio stabilito dallo art. 21 del c.c.l. 1941 e quello effettivamente corrisposto ai sensi della "Dichiarazione delle parti" allegata all'accordo 23 aprile 1948; per comodità di calcolo il computo della maggiorazione di cui al predetto art. 21 del c.c.l. 1941 si effettuerà con l'applicazione della sola percentuale del 10% sull'intera retribuzione oraria;
- rinuncia da parte dell'U.N.A. &